



**Politecnico
di Torino**

Regolamento Didattico di Ateneo

Emanato con Decreto Rettorale n. 705 del 15/07/2022

Sommario

TITOLO I – NORME GENERALI PER I CORSI DI STUDIO AI SENSI DEL D.M. 270/04	3
Art. 2 – Definizioni.....	3
Art. 3 – Le strutture didattiche del Politecnico di Torino	4
Art. 4 – Titoli di studio	5
Art. 5 – Corsi di Laurea	5
Art. 6 – Corsi di Laurea Magistrale.....	6
Art. 7 – Corsi di Specializzazione	6
Art. 8 – Dottorato di Ricerca	7
Art. 9 – Master universitari e Formazione permanente.....	7
Art. 10 – Progetti speciali	8
Art. 11 – Istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale	8
Art. 12 – Ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale	9
Art. 13 – Regolamenti didattici dei corsi di studio e Piano degli Studi.....	9
Art. 14 – Programmazione della didattica erogata e attribuzione dei compiti didattici ..	10
Art. 15 – Ammissione ai Corsi di Laurea	10
Art. 16 – Ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale.....	11
Art. 17 – Crediti formativi.....	12
Art. 18 - Calendario Accademico e Esami di Profitto	12
Art. 19 – Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero.....	13
Art. 20 – Prova finale, tesi e conseguimento dei titoli di studio.....	13
Art. 21 – Carriere degli Studenti	14
Art. 22 – Conoscenza della lingua straniera.....	14
Art. 23 – Iscrizione a singoli insegnamenti	15
Art. 24 – Attività di orientamento e tutorato.....	15
Art. 25 – Valutazione della qualità delle attività svolte	16
Art. 26 – La struttura di consultazione del sistema socio-economico.....	16
Art. 27 – Pubblicità delle decisioni	17
Art. 28 – Norme transitorie e finali.....	17
TITOLO II – NORME SPECIFICHE PER GLI ORDINAMENTI DI CUI AL D.M. 509/99 E PREVIGENTI	17
Art. 1 – Finalità e titoli di studio.....	17
Art. 2 – Conoscenza della lingua straniera.....	17

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge e delle disposizioni ministeriali che regolano l'autonomia didattica, gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di studio attivati e attivabili dal Politecnico di Torino.
Disciplina inoltre le attività e i servizi di orientamento, di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente, nonché in via generale gli atti di carriera degli studenti.
2. Il presente Regolamento è articolato come segue:
Titolo I – Norme generali per i Corsi di Studio ai sensi del D.M. 270/04
Titolo II – Norme specifiche per gli ordinamenti di cui al D.M. n. 509/99 e previgenti
Gli ordinamenti previgenti sono regolati secondo le disposizioni del Titolo I per quanto compatibili, fatto salvo quanto disciplinato specificatamente nel Titolo II.
3. Le norme previste negli articoli che seguono si applicano anche agli studenti afferenti a programmi di mobilità internazionale per quanto compatibili con le specifiche disposizioni normate dall'ateneo.
4. Gli ordinamenti dei corsi di studio sono riportati negli allegati facenti parte integrante del presente regolamento.

TITOLO I – NORME GENERALI PER I CORSI DI STUDIO AI SENSI DEL D.M. 270/04

Art. 2 – Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento s'intende:

1. per *Regolamento didattico di Ateneo (RAD)*, il presente Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica in applicazione del D.M. 270/04 e DD.MM. ordinamenti previgenti;
2. per *Regolamenti didattici dei corsi di studio*, i Regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché all'art. 12 del D.M. 270/04;
3. per *ordinamento didattico di un corso di studio*, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso medesimo;
4. per *corsi di studio*, i corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Specializzazione e il Dottorato di Ricerca, come individuati nell'art. 1 del D.M. 270/04 e quelli riferiti a ordinamenti previgenti;
5. per *titoli di studio*, la Laurea, la Laurea Magistrale, il Diploma di Specializzazione e il Dottorato di Ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti Corsi di Studio;
6. per *Master universitari di primo e secondo livello*, corsi di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa finalizzati allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di alta formazione;
7. per *corsi di formazione permanente*, i corsi finalizzati all'accrescimento e all'aggiornamento delle competenze e capacità di livello superiore, in ambiti tecnico-scientifici e professionali;
8. per *Decreti Ministeriali*, i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge 15 Maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
9. per *classe di appartenenza dei corsi di studio*, l'insieme dei Corsi di Studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 270/04;
10. per *Settori Scientifico-Disciplinari*, i raggruppamenti di discipline di cui nel DM 23 dicembre 1999, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2000, e nelle eventuali successive modificazioni e di cui al D.M. del 4

- ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
11. per *ambito disciplinare*, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
 12. per *Credito Formativo Universitario*, la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio;
 13. per *obiettivi formativi*, l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un Corso di Studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
 14. per *periodo didattico*, il periodo in cui si svolgono le lezioni degli insegnamenti;
 15. per *piano degli studi*, il quadro totale degli insegnamenti e delle attività proposte su ogni Corso di Studio erogato dall'Ateneo;
 16. per *piano carriera*, il quadro totale degli insegnamenti e delle attività che sarà necessario affrontare nell'intero percorso di studio, dall'immatricolazione fino alla sua conclusione;
 17. per *carico didattico*, l'insieme degli insegnamenti che annualmente il singolo studente prevede di seguire e dei quali intende sostenere l'esame;
 18. per *attività formativa*, ogni attività organizzata o prevista dall'Ateneo al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, agli atelier progettuali multidisciplinari, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, alle visite guidate, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento, alle attività esterne, etc.;
 19. per *curriculum*, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
 20. per l'*Ateneo*, il Politecnico di Torino;
 21. per *Statuto*, lo Statuto del Politecnico di Torino emanato con decreto rettorale n. 418 del 29.11.2011 e successive modifiche;
 22. per *struttura didattica competente*, i Dipartimenti, le Scuole e le altre eventuali strutture didattiche dell'Ateneo che provvedono all'erogazione dei Corsi di Studio;
 23. per *Collegio dei Corsi di Studio*, l'organo preposto alla organizzazione, gestione, coordinamento e armonizzazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale a esso affidati su indicazione del Senato Accademico, conformemente allo Statuto e al Regolamento Generale di Ateneo.
 24. per *strutture didattiche di riferimento*: i due di sopra per le rispettive competenze.

Art. 3 – Le strutture didattiche del Politecnico di Torino

1. Le strutture didattiche del Politecnico di Torino sono:
 - i Dipartimenti
 - la Scuola di Dottorato, che integra le scuole di specializzazione
 - la Scuola di Master e Formazione Permanente
2. Per ciascun Corso di Studio previsto nel presente Regolamento, il Senato Accademico individua un Dipartimento di riferimento, responsabile delle attività formative, conformemente agli ordinamenti didattici universitari, ai dello Statuto.
3. L'organizzazione e la gestione dei Corsi di Studio omogenei o affini culturalmente è

- realizzata mediante i Collegi dei Corsi di Studio, ai sensi dello Statuto.
4. La Scuola di Dottorato promuove e gestisce le attività relative ai corsi di Dottorato di Ricerca e, d'intesa con i Dipartimenti, organizza l'attività formativa di terzo livello e cura lo sviluppo di competenze trasversali, a completamento delle conoscenze tecnologiche di alta specializzazione fornite dai singoli corsi di dottorato. La Scuola di Dottorato include inoltre le attività formative relative alle Scuole di Specializzazione in attuazione delle linee di indirizzo individuate dagli organi di governo dell'Ateneo. Le norme che regolano il funzionamento e l'organizzazione dei corsi e quelle relative ai dottorandi sono contenute nel Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca.
 5. La Scuola di Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino, in collaborazione con i Dipartimenti, promuove, organizza e gestisce le attività relative alla formazione professionalizzante e permanente in attuazione delle linee di indirizzo individuate dagli Organi di Governo dell'Ateneo. A tal fine eroga Master universitari di primo e secondo livello e corsi di formazione permanente. Le norme che regolano l'istituzione/attivazione, il funzionamento e l'organizzazione dei corsi sono contenute nel Regolamento della Scuola.

Art. 4 – Titoli di studio

1. L'Ateneo rilascia seguenti titoli di studio, di cui all'art. 3 del D.M. n. 270/04:
 - la laurea (L)
 - la laurea magistrale (LM)
 - il diploma di specializzazione (DS)
 - il dottorato di ricerca (DR).
2. L'Ateneo rilascia, altresì, i diplomi di master universitario di primo e di secondo livello a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente successivi rispettivamente ai corsi di studio, ai sensi della normativa in vigore.
3. L'Ateneo può attivare percorsi integrati con altre Università, italiane o estere, previa stipula di apposite convenzioni all'interno di ordinamenti didattici previsti nel presente Regolamento. Il conferimento dei titoli e dei diplomi di master congiunti avviene ai sensi della normativa vigente ed è regolamentato dalle convenzioni stipulate con le Università interessate che devono prevedere, fra le altre, le modalità per il rilascio del titolo che può essere in forma congiunta o in forma di titolo doppio o multiplo. Le suddette convenzioni devono riportare i percorsi formativi concordati con le Università convenzionate, nel rispetto delle normative nazionali dei partner e dei principi e linee guida sviluppati nell'ambito dei processi di convergenza internazionali.

Art. 5 – Corsi di Laurea

1. Il titolo di Laurea è conseguito al termine del Corso di Laurea.
2. I Corsi di Laurea sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dalla normativa vigente e hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.
3. Un Corso di Laurea può appartenere a più classi, fermo restando il rispetto dei vincoli di tutte le classi di appartenenza e la coerenza con gli obiettivi formativi delle stesse. L'appartenenza a una o più classi è deliberata dal Consiglio di

- Amministrazione acquisito il parere del Senato Accademico, tenuto conto delle differenziazioni sul piano culturale, professionale, storico e degli sbocchi lavorativi.
4. La durata normale dei Corsi di Laurea è di tre anni accademici.
 5. I requisiti e le modalità di ammissione sono definiti dall'art. 15 del presente Regolamento.
 6. I Corsi di Laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.
 7. I corsi istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi in curricula.
 8. I diversi Corsi di Laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 40 crediti. La differenziazione è calcolata per ciascun settore scientifico-disciplinare.
 9. Nel caso in cui i curricula si differenzino per 40 o più crediti deve essere previsto un diverso Corso di Laurea.
 10. All'interno di un Corso di Laurea si possono attivare al massimo due curricula.

Art. 6 – Corsi di Laurea Magistrale

1. Il titolo di Laurea Magistrale è conseguito al termine del Corso di Laurea Magistrale.
2. I Corsi di Laurea Magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dalla normativa vigente e hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
3. Un Corso di Laurea Magistrale può appartenere a più classi, fermo restando il rispetto dei vincoli di tutte le classi di appartenenza e la coerenza con gli obiettivi formativi delle stesse. L'appartenenza a una o più classi è deliberata dal Consiglio di Amministrazione acquisito il parere del Senato Accademico, tenuto conto delle differenziazioni sul piano culturale, professionale, storico e degli sbocchi lavorativi.
4. La durata normale dei Corsi di Laurea Magistrale è di due anni accademici.
5. I requisiti e le modalità di ammissione sono definiti dall'art. 16 del presente Regolamento.
6. I Corsi di Laurea Magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.
7. I diversi Corsi di Laurea Magistrale afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 30 crediti. La differenziazione è calcolata per ciascun settore scientifico-disciplinare.
8. Nel caso in cui i curricula si differenzino per 54 o più crediti deve essere previsto un diverso Corso di Laurea Magistrale. La differenziazione è calcolata per ciascun settore scientifico-disciplinare.

Art. 7 – Corsi di Specializzazione

1. Il Diploma di Specializzazione è conseguito al termine del Corso di Specializzazione.
2. Il Corso di Specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea e ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.
3. Per essere ammessi a un Corso di Specializzazione occorre essere in possesso della

Laurea Magistrale, ovvero di altro titolo di studio riconosciuto idoneo, anche conseguito all'estero.

4. Gli specifici requisiti di ammissione ai Corsi di Specializzazione istituiti e attivati dall'Ateneo sono indicati nei relativi ordinamenti didattici, formulati in conformità alle classi cui afferiscono i singoli corsi.
5. La durata normale dei Corsi di Specializzazione è di due anni accademici.
6. Per conseguire il Diploma di Specializzazione lo studente deve aver maturato il numero di crediti previsti dalla classe di appartenenza del Corso di Specializzazione, come specificato dal relativo ordinamento didattico.

Art. 8 – Dottorato di Ricerca

1. Il titolo di Dottore di Ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", si consegue a conclusione del corso di dottorato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. I Corsi di Dottorato di Ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e dagli specifici regolamenti d'Ateneo in materia.
3. Possono accedere ai Corsi di Dottorato di Ricerca coloro che sono in possesso di Laurea Magistrale o di titolo accademico conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
4. La durata normale del Corso di Dottorato di Ricerca è di tre anni accademici.
5. Il dottorando è uno studente universitario iscritto ad un corso di formazione di terzo livello e non può avere contemporanea iscrizione ad altro Corso di Dottorato, Corso di Studio universitario o Corso di Specializzazione, in Italia o all'estero.

Art. 9 – Master universitari e Formazione permanente

1. I Master universitari sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa finalizzati allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di alta formazione e sono disciplinati da apposito regolamento.
2. L'iscrizione ad un Master universitario di primo o di secondo livello è subordinata al possesso del titolo di studio previsto per l'accesso e degli altri requisiti, nonché al superamento delle prove di selezione, ove previste, come indicato in ciascun bando di concorso.
3. L'iscrizione ad un corso di Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad un qualsiasi altro corso di studio (Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale, Dottorato di Ricerca).
4. I corsi di Master universitario hanno, di norma, la durata di un anno accademico e rilasciano almeno 60 crediti formativi universitari.
5. L'Ateneo istituisce corsi di Master universitari di primo e secondo livello, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 270/04, per accedere ai quali è necessario il conseguimento rispettivamente della Laurea di primo o secondo livello ovvero della Laurea di ordinamento previgente, o di titolo accademico conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
6. I corsi di formazione permanente possono articolarsi in:
 - Corsi di aggiornamento professionale
 - Corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali;
 - Executive Master;

- Singoli insegnamenti o moduli di master universitari o di corsi di cui al presente comma.

I requisiti per l'accesso ai suddetti corsi vengono definiti nelle singole proposte progettuali.

7. L'organizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è disciplinata nell'ambito del Regolamento della Scuola di Master e Formazione Permanente.

Art. 10 – Progetti speciali

1. L'Ateneo può attivare, previa delibera del Consiglio di Amministrazione acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico ed anche su proposta di una struttura didattica competente, percorsi di eccellenza o progetti speciali di natura istituzionale offerti in aggiunta o parallelamente alle attività formative dei corsi di laurea, laurea magistrale o dottorato. Tali attività possono essere organizzate anche in convenzione con altre istituzioni universitarie.
2. Alla conclusione di detti percorsi viene, di norma, rilasciata debita certificazione.
3. L'organizzazione e il funzionamento di tali percorsi possono essere normati con apposita regolamentazione.

Art. 11 – Istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale

1. L'istituzione di un Corso di Studio con il relativo ordinamento didattico è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta di uno o più Dipartimenti, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico e del Collegio dei Corsi di Studio. L'istituzione di un corso di studio interateneo è subordinata alla definizione di apposita convenzione, approvata dagli organi di governo accademici competenti.
2. L'istituzione e attivazione dei corsi di studio rispetta le procedure di assicurazione della qualità previste dalla normativa vigente. È inoltre richiesta la presenza dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi, nonché la relazione del Nucleo di Valutazione, il parere del Comitato regionale di coordinamento e della consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, ai sensi della vigente normativa.
3. I Corsi di Studio possono essere istituiti anche con denominazione formulata in lingua straniera e nel relativo ordinamento didattico può essere previsto che le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua straniera.
4. Acquisita l'approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca, l'istituzione o la modifica all'ordinamento dei Corsi di Studio è disposta con decreto del Rettore.
5. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico, delibera in merito ai Corsi di Studio da attivare o disattivare nell'anno accademico successivo.
6. Le soglie di numerosità degli studenti relative alla disattivazione dei Corsi di Studio sono stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico.
7. Nel caso di disattivazione di un Corso di Laurea o di Laurea Magistrale, l'Ateneo garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, consentendo comunque la possibilità per gli stessi studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

Art. 12 – Ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale

1. L'ordinamento didattico dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dalla classe a cui il corso afferisce, determina:
 - a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso, sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
 - b) la classe o le classi di appartenenza e il Dipartimento a cui il corso afferisce;
 - c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati descrivendo il Corso di Studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici indicando i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema dei descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea e indicando il significato del Corso di Studio sotto il profilo occupazionale, individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
 - d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula per conseguire gli obiettivi qualificanti ciascuna classe. L'ordinamento comprende: attività di base, caratterizzanti, integrative, a scelta dello studente, per la preparazione della prova finale, altre attività utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, gli ambiti disciplinari di riferimento e i crediti riservati per ciascuna attività nel rispetto della normativa vigente.
 - e) per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, di cui all'art 10, comma 5, lettera a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n 270, agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati dall'Ateneo, compreso il tirocinio, purché non già presente nel piano carriera;
 - f) i crediti liberi devono consentire allo studente di estendere e completare la propria formazione, anche in settori non necessariamente connessi al proprio percorso. La valutazione di coerenza con il percorso formativo deve essere giustificata anche in base all'adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite dallo studente;
 - g) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del D.M. 270/04 e dagli artt. 15 e 16 del presente Regolamento;
 - h) il numero massimo di crediti riconoscibili in ottemperanza alla normativa vigente;
 - i) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 13 – Regolamenti didattici dei corsi di studio e Piano degli Studi

1. I regolamenti didattici dei Corsi di Studio, sono proposti dai Dipartimenti, acquisito il parere obbligatorio del Collegio dei corsi di studio competente. Sono emanati dal Rettore previo delibera del Senato Accademico acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 341/90 e dell'art. 12 del D.M. 270/04, il regolamento didattico di un corso di studio specifica gli aspetti organizzativi del corso, secondo il relativo ordinamento, e ne definisce il piano degli studi, determinando gli eventuali curricula offerti agli studenti, l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento,

l'eventuale articolazione in moduli nonché delle altre attività formative, i crediti assegnati ad ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità ed esclusioni.

3. I regolamenti didattici dei Corsi di Studio, qualora prevedano la possibilità di presentazione di piani carriera individuali, ne determinano anche le regole di presentazione e i criteri di approvazione che non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento didattico.

Art. 14 – Programmazione della didattica erogata e attribuzione dei compiti didattici

1. Con riferimento alla normativa vigente, fatti salvi eventuali vincoli definiti dal Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico alloca le ore di didattica erogabile ai Dipartimenti che programmano le relative attività formative dei Corsi di Studio e gli insegnamenti da attivare, sulla base delle indicazioni e delle proposte del Collegio di riferimento.
2. Sono di competenza del Senato Accademico l'attivazione, le modifiche, le modalità specifiche di gestione:
 - a) degli insegnamenti relativi alle discipline di base comuni ai Corsi di Laurea triennale dell'Area dell'Ingegneria;
 - b) degli insegnamenti a scelta;
 - c) delle attività formative riconoscibili come crediti liberi.
3. Ogni Dipartimento, previo parere obbligatorio del Collegio dei Corsi di Studio, assegna il carico didattico ai docenti, assicurando la copertura degli insegnamenti afferenti agli SSD ad esso attribuiti, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione degli incarichi didattici ed organizzativi di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato.
4. Ove docenti di uno stesso SSD siano afferenti a diversi Dipartimenti, il Senato Accademico laddove necessario armonizza la copertura degli insegnamenti afferenti a quel SSD, sentiti i Dipartimenti interessati, al fine di garantire qualità della formazione, sostenibilità ed equa ripartizione dei carichi didattici.
5. Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l'Ateneo o a collaborazioni esterne, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici.
6. Le soglie di numerosità degli studenti iscritti agli insegnamenti relative alla disattivazione degli stessi sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione acquisito il parere del Senato Accademico.
7. Il compito didattico dei docenti, le sue modalità di verifica, nonché le regole operative riferite alle tipologie di attività didattica sono definiti in appositi regolamenti.

Art. 15 – Ammissione ai Corsi di Laurea

1. Per l'ammissione ai Corsi di Laurea dell'Ateneo occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo le normative e le disposizioni ministeriali di riferimento.

2. Per l'iscrizione ad un Corso di Laurea è altresì richiesto il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale.
3. I candidati all'immatricolazione ad un corso di laurea dell'Ateneo devono quindi sostenere una prova di accesso per la verifica dei requisiti. Tale prova è selettiva per i corsi ad accesso programmato.
4. Fermo restando i requisiti di legge, i requisiti di accesso ai Corsi di Studio sono definiti nei regolamenti didattici dei Corsi di Studio, i quali recepiscono, ove previsti, requisiti comuni o specifici definiti dal Senato Accademico ed eventuali specificità connesse ad accordi con collaborazione deliberati dagli organi competenti.
5. Il numero programmato a livello nazionale o locale e il numero del contingente straniero (globale per livello di formazione e per singolo corso di studio) sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, in accordo con la normativa vigente e con le disposizioni ministeriali per quanto concerne gli accessi programmati a livello nazionale.
6. Le modalità di accesso sono rese note attraverso il sito web di Ateneo o, per i Corsi di Studio a numero programmato, mediante pubblicazione di apposito bando di selezione. Il bando relativo ai Corsi di Laurea ad accesso programmato nazionale sarà pubblicato nei modi e nei tempi previsti dal MUR.
7. Qualora l'esito della prova di ammissione abbia evidenziato carenze formative, possono essere assegnati agli studenti specifici obblighi formativi aggiuntivi. Possono essere previste limitazioni al proseguimento degli studi nel caso in cui detti obblighi non siano soddisfatti entro il primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei Corsi di Laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con un punteggio complessivamente superiore o uguale alla soglia di ammissibilità, ma che, in alcune specifiche sessioni tematiche costituenti la prova, abbiano ottenuto un punteggio inferiore al minimo per quelle specifiche sessioni.
8. L'Ateneo promuove sia lo svolgimento di attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea sia le attività formative integrative organizzate al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi.
9. L'Ateneo può organizzare, in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore, attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale finalizzate a garantire il possesso dei requisiti; nell'ambito di tali iniziative, possono essere previste sessioni dedicate della prova di ammissione rivolta agli studenti che hanno partecipato a tali attività formative. Tale prova è valida per l'immatricolazione ai Corsi di Laurea le cui regole di accesso sono definite dall'Ateneo.

Art. 16 – Ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale

1. Alle Lauree Magistrali possono accedere i laureati in possesso del titolo di Laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio riconosciuto idoneo anche conseguito all'estero secondo le normative e le disposizioni ministeriali di riferimento, la cui formazione soddisfi i requisiti curriculari, linguistici e l'adeguatezza della personale preparazione specificati nei regolamenti didattici dei Corsi di Studio, nel rispetto delle delibere generali del Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione. Le norme specifiche vengono stabilite nei regolamenti didattici dei Corsi di Studio.
2. Per i Corsi di Laurea Magistrale per i quali sia previsto il numero programmato

vengono stabiliti nei rispettivi regolamenti didattici ulteriori specifici criteri di accesso.

3. Gli eventuali numeri programmati e il numero del contingente straniero sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Art. 17 – Crediti formativi

1. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall'Ateneo danno luogo all'acquisizione, da parte degli studenti che ne usufruiscono, di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.
2. A ciascun credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile solo se consentito da decreti ministeriali.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è comunque determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo regolamento didattico.
5. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite stabilita nel regolamento didattico del Corso di Studio, fermo restando che la valutazione del profitto, ove prevista in voti, è espressa secondo le modalità stabilite al successivo art. 18.

Art. 18 - Calendario Accademico e Esami di Profitto

1. Il calendario accademico è adottato ogni anno dal Senato Accademico.
2. L'attività didattica si articola in due periodi didattici
3. In accordo con le linee di indirizzo e le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, i regolamenti dei Corsi di Studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai Corsi di Studio loro afferenti, ai fini della prosecuzione della carriera e dell'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Devono essere previste per ciascun anno accademico almeno tre sessioni di esame di profitto (invernale, estiva, autunnale). Le sessioni di esami di profitto invernale e quella estiva sono previste al termine, rispettivamente, del I e II periodo didattico. Tali sessioni prevedono due appelli per gli insegnamenti del periodo didattico appena concluso e un appello per gli insegnamenti dell'altro periodo. Nelle sessioni in cui sono previsti due appelli è consentito ripetere l'esame non superato. La sessione autunnale prevede un solo appello per tutti gli insegnamenti dell'anno accademico.
4. Gli esami di profitto sono di esclusiva responsabilità del docente titolare dell'insegnamento che definisce le modalità d'esame che devono essere valide per l'intero anno accademico ed essere rese pubbliche all'inizio dello stesso. Per gli esami di profitto degli insegnamenti integrati la responsabilità è dei diversi docenti titolari che accertano il profitto nei rispettivi moduli.

5. A seconda di quanto disposto dai regolamenti didattici dei Corsi di Studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione o a un semplice giudizio di approvazione. La votazione è espressa in trentesimi. L'esito si considera positivo se è almeno pari a 18/30, ove venga conseguito il voto massimo può essere concessa la lode.
6. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti, svolti anche attraverso modalità che possono prevedere l'uso di tecnologie elettroniche. A ciascuno studente è assicurata la possibilità di visionare le proprie prove scritte. Le prove orali sono pubbliche.

Art. 19 – Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero

1. L'Ateneo promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi anche attraverso l'inserimento strutturato, nei corsi di studio, di periodi di mobilità all'estero per lo svolgimento di attività quali corsi, tesi, tirocini e l'attivazione di specifici percorsi internazionali che conducono al rilascio del titolo finale in forma congiunta o in forma di titolo doppio o multiplo.
2. I periodi di mobilità vengono normati da apposite convenzioni tra il Politecnico e atenei o istituzioni partner che ne caratterizzano le condizioni.
3. Gli studenti possono accedere ai programmi di mobilità internazionale solo a seguito di una selezione basata su criteri meritocratici ed eventualmente economici e potranno beneficiare di un contributo finanziario attribuito nell'ambito delle graduatorie degli studenti assegnatari di mobilità sulla base dei fondi annualmente disponibili.
4. Il Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale:
 - a. disciplina le modalità di selezione e attivazione di periodi di mobilità all'estero degli studenti e di attribuzione dei benefici economici resi disponibili dall'Ateneo;
 - b. indica i soggetti dell'Ateneo incaricati della gestione degli stessi definendone altresì le funzioni e i compiti;
 - c. stabilisce i principi e i criteri per il riconoscimento dei crediti sostenuti all'estero nell'ambito della carriera presso il Politecnico, anche in accordo con il quadro di riferimento normativo definito dai programmi comunitari e ministeriali a supporto della mobilità internazionale e agli ordinamenti didattici.

Art. 20 – Prova finale, tesi e conseguimento dei titoli di studio

1. Lo studente, che abbia adempiuto ai relativi obblighi amministrativi, è ammesso a sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo di studio se, nel rispetto delle vigenti norme regolamentari, ha acquisito i necessari crediti formativi previsti nel piano degli studi.
2. Le linee guida per il sostenimento degli esami finali di laurea e laurea magistrale sono deliberate dal Senato Accademico.
3. La prova finale della Laurea, alla quale non deve essere richiesta una particolare originalità, deve costituire un'occasione formativa individuale a completamento del percorso. La prova finale consiste, di norma, nella redazione di un elaborato scritto, sotto la guida di un docente/tutore e ove previsto dal regolamento

didattico del corso di studi, anche di un co-tutor. Per la prova finale non è necessaria una discussione pubblica.

4. Per il conseguimento della Laurea Magistrale, l'esame finale consiste nella discussione pubblica di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. Il relatore vigila e supporta l'attività dello studente, pianifica i tempi di svolgimento e verifica l'adeguatezza della tesi per l'ammissione alla sessione di laurea, nonché la sua originalità.
Il Coordinatore del Collegio dei corsi di studio definisce la composizione delle commissioni di valutazione della prova finale o della tesi.
5. Le commissioni per l'esame di Laurea sono composte da almeno tre e da non più di sette componenti, compreso il Presidente. Le commissioni per l'esame finale di Laurea Magistrale sono composte da almeno cinque e da non più di undici componenti, compreso il Presidente. In entrambi i casi la maggioranza dei componenti è costituita da professori di ruolo, fra i quali deve essere nominato il Presidente, e da ricercatori.
6. Possono essere componenti della Commissione anche i professori e i ricercatori di altre Università ed esperti della materia vincolati da un rapporto giuridico di ricerca/didattica in essere con l'Ateneo (docente a contratto, assegnista di ricerca, dottorando). In aggiunta, alle sedute di laurea possono partecipare a titolo consultivo anche esperti, appartenenti ad altre Università o Enti pubblici o privati per la valutazione della tesi della quale sono correlatori.
7. Le commissioni dispongono di centodieci punti; la lode può essere concessa soltanto qualora il voto finale sia centodieci e a maggioranza qualificata, ovvero almeno i 2/3 dei componenti la commissione. Per la tesi presentata per il conseguimento della laurea magistrale può essere concessa la dignità di stampa, soltanto qualora il voto finale sia centodieci e lode e il parere della commissione sia unanime.

Art. 21 – Carriere degli Studenti

1. La regolamentazione inerente le carriere degli studenti è materia del Regolamento Studenti che definisce:
 - a) l'immatricolazione ai corsi di studio
 - b) il riconoscimento di crediti in presenza di altro titolo accademico o di studi accademici parziali
 - c) l'iscrizione a singoli insegnamenti
 - d) le tipologie di iscrizione e il Piano carriera e carico didattico
 - e) le regole per il sostenimento degli esami e dell'esame finale
 - f) la decadenza
 - g) l'interruzione, la rinuncia e la sospensione degli studi
 - h) i trasferimenti in entrata e in uscita
 - i) la disciplina.
2. Le norme previste nel Regolamento Studenti si applicano anche agli studenti afferenti a programmi di mobilità internazionale per quanto compatibili con le specifiche disposizioni normate dall'ateneo.

Art. 22 – Conoscenza della lingua straniera

1. I requisiti minimi per l'ammissione e riconoscimento crediti con riferimento alle lingue italiano e inglese sono deliberate dal Senato Accademico con riferimento ai

- livelli di competenza definiti dal Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) e alla tipologia di certificazione internazionale di riferimento, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 del presente articolo.
2. Nell'ambito della programmazione della didattica possono essere previste ulteriori conoscenze linguistiche anche per singoli corsi di studio.
 3. L'Ateneo può riconoscere la conoscenza delle lingue di cui ai commi 1 e 2 con il conseguimento di una certificazione avente i seguenti requisiti:
 - a. notorietà internazionale e rilascio da parte di ente di riconosciuto e solido prestigio;
 - b. scala di punteggi con cui individuare il livello di preparazione;
 - c. riconoscimento da parte di altre Università a livello internazionale;
 - d. contenuti didattici adatti all'ambiente universitario;
 - e. verifica delle quattro abilità comunicative (ascoltare, leggere, parlare, scrivere).
 4. Il Referente Accademico della struttura di supporto alla formazione linguistica, adotta delle tabelle di sostituzione ed esonero rispetto alla certificazione di cui al comma 3, e ne definisce anche la vigenza.
 5. Il Rettore o suo delegato può derogare il possesso dei requisiti linguistici di cui al comma 1 e 2 per particolari e motivate esigenze.
 6. In base alla tipologia di erogazione della formazione potranno essere previste diverse modalità di esame. Qualora la formazione venga erogata nell'ambito di forniture di servizi o collaborazioni (es. certificazioni internazionali) le modalità di verifica e valutazione del profitto possono essere in deroga a quanto sopra descritto e a quanto previsto all'art. 18 del presente Regolamento.

Art. 23 – Iscrizione a singoli insegnamenti

1. L'Ateneo può consentire, anche in relazione alle esigenze di educazione permanente e ricorrente, nell'ambito di regole definite dal Senato Accademico, l'iscrizione a singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo nell'ambito dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale e il sostenimento dei relativi esami di profitto, rilasciandone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti. Tale opportunità è consentita a soggetti interessati, che non siano iscritti ad alcun corso di studio dell'Ateneo.
2. È inoltre prevista l'iscrizione a eventuali singoli insegnamenti offerti su corsi di Dottorato o di Master per quanto compatibile con le disposizioni previste per tali corsi.

Art. 24 – Attività di orientamento e tutorato

1. Al fine di rendere matura e consapevole la scelta per gli studi universitari, prevenire la dispersione ed il ritardo negli studi e favorire le esperienze di tirocinio in aziende ed enti e l'inserimento nel mondo del lavoro, è istituito un servizio di Ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento e tutorato.
2. Le attività e le iniziative sono organizzate dal servizio di Ateneo, anche in collaborazione con le altre strutture universitarie eventualmente interessate e/o con le scuole secondarie o altri enti esterni. Le stesse sono realizzate con modalità sia in presenza sia attraverso piattaforme multimediali.
3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nei commi precedenti, nonché per garantire la piena valorizzazione delle capacità individuali, l'Ateneo istituisce un

- servizio di tutorato per l'assistenza ed il sostegno degli studenti.
4. Nell'ambito delle iniziative di tutorato possono anche essere attivati corsi speciali intensivi di recupero al fine di consentire, anche agli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio, una più efficace fruizione dell'offerta formativa.
 5. Le attività di tutorato si svolgono anche in collaborazione con eventuali iniziative delle rappresentanze e delle organizzazioni studentesche.
 6. L'Ateneo si impegna a promuovere attività per superare le difficoltà che ostacolano il regolare svolgimento degli studi degli studenti stranieri, in particolare istituendo corsi di italiano e altre iniziative di mediazione culturale e di sostegno.
 7. Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti nelle forme e secondo le modalità generali definite dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico.

Art. 25 – Valutazione della qualità delle attività svolte

1. L'Ateneo ha attivato e sviluppato processi integrati e strutture per garantire l'assicurazione interna della qualità dei corsi di studio al fine di sviluppare adeguate procedure per rilevare e monitorare i risultati delle attività formative e dei servizi offerti nei corsi di studio, con l'ulteriore obiettivo di realizzare un sistema di supporto all'accREDITAMENTO dei corsi di studio, ai sensi della normativa vigente.
2. L'Ateneo si avvale inoltre, attraverso la Commissione Paritetica Docenti-Studenti, di un osservatorio permanente sulla funzionalità delle attività didattiche. La Commissione Paritetica si esprime annualmente sull'effettiva corrispondenza tra la programmazione del corso di studio in regime di Assicurazione della Qualità e l'effettiva messa in opera, assicurando il coinvolgimento degli studenti nel processo valutativo, riferendo al Nucleo di Valutazione, al Senato Accademico e, per le parti di loro competenza, ai Referenti dei corsi di studio, ai Direttori di Dipartimento e ai Coordinatori dei Collegi dei corsi di studio.
3. Attraverso la stessa Commissione Paritetica viene altresì rilevato il parere degli studenti sulla totalità degli insegnamenti attivi presso ciascun corso di studio.
4. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico, anche sulla base delle relazioni del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo e delle risultanze delle valutazioni di cui al processo dedicato all'Assicurazione interna della Qualità dei corsi di studio, assume le necessarie iniziative per adeguare nel tempo, tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica, della centralità dello studente nonché delle esigenze economiche e sociali delle realtà territoriali di riferimento.

Art. 26 – La struttura di consultazione del sistema socio-economico

1. A livello di Ateneo è istituita la Consulta "Politecnico/sistema socio-economico" sulla formazione, con la finalità di definire linee di indirizzo per la progettazione di nuovi Corsi di Studio all'interno dell'offerta formativa.
2. Le strutture didattiche competenti, singole o aggregate per competenze settoriali o territoriali, si dotano di specifici Comitati di Consultazione, quale insieme di soggetti che a vario titolo collaborano e costituiscono riferimento per l'attività di formazione in uno specifico settore, o in una specifica collocazione territoriale, anche con l'obiettivo di integrare la formazione nel processo di evoluzione del mercato del lavoro. I Comitati di Consultazione si esprimono periodicamente sia sul processo sia sul prodotto per ognuno dei singoli corsi di studio attivati.

Art. 27 – Pubblicità delle decisioni

1. L'Ateneo assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica. L'Ateneo promuove la diffusione di tali informazioni e conoscenze attraverso tutti i canali possibili quali comunicazioni scritte, dirette agli interessati, pubblicazioni, strumenti offerti dalle moderne tecnologie, privilegiando i siti internet di Ateneo e la posta elettronica mediante la casella personale attivata dall'Ateneo per ogni studente e garantisce la costante revisione degli strumenti di comunicazione.

Art. 28 – Norme transitorie e finali

1. Espletate le procedure richieste, il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale.
Sulle istanze concernenti la carriera universitaria degli studenti è ammesso il ricorso al Rettore che per esprimersi può avvalersi di una Commissione all'uopo nominata.
2. Laddove il presente regolamento definisce regole applicate "di norma", si intende che tali regole possono essere derogate esclusivamente dagli organi di Ateneo o dal Rettore che può avvalersi della Commissione di cui al precedente comma 2.

TITOLO II – NORME SPECIFICHE PER GLI ORDINAMENTI DI CUI AL D.M. 509/99 E PREVIGENTI

Art. 1 – Finalità e titoli di studio

1. Per i corsi, ad esaurimento, di cui all'art. 3 del D.M. n. 509/99 e di cui all'ordinamento previgente il D.M. n. 509/99 si applicano le medesime disposizioni del Titolo I fatto salvo quanto disciplinato specificatamente in seguito.
2. In aggiunta a quanto riportato nel Titolo I, art. 4 comma 1, l'Ateneo rilascia i titoli di cui all'art. 3 del D.M. n. 509/99:
 - la laurea (L)
 - la laurea specialistica (LS)e i titoli di cui all'ordinamento previgente il D.M. n. 509/99:
 - la laurea
 - il diploma universitario.

Art. 2 – Conoscenza della lingua straniera

1. Per i corsi di studio di cui all'art.1 del presente titolo il requisito di conoscenza della lingua inglese necessario ai fini del conseguimento del titolo di studio, ove previsto dall'ordinamento del singolo corso di studio, è determinato in B1 secondo il quadro QCER.
2. Coerentemente con quanto disposto dagli ordinamenti dei corsi di studio di cui al presente titolo in merito alla conoscenza di eventuali lingue straniere, le modalità di verifica saranno definite dal Referente accademico della struttura di supporto alla formazione linguistica di ateneo.